



LINEE GUIDA REGIONALI PER SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA E VARIAZIONI SUL TEMA



Anno XXXII - N. 305

Poste Italiane - Spedizione in A.P. - art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Varese

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 20 DICEMBRE 2002

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 51

SOMMARIO

i DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 31 OTTOBRE 2002 - N. 20647
Direzione Generale Sanità - Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia 3


Linee guida regionali per la
sorveglianza sanitaria in edilizia

DECRETO 5408/2012

- Nel 2012 la **Direzione Regionale Sanità** della **Regione Lombardia** ha approvato uno specifico aggiornamento delle **Linee Guida Regionali per la Sorveglianza sanitaria in Edilizia** (Decreto n. 5408/2012) emanate per la prima volta nel 2002...

perché sono state aggiornate le linee guida del 2002?

- Il documento non teneva conto dell'emanazione del *Decreto legislativo 81/2008* e delle novità in ambito scientifico sulla sorveglianza sanitaria in edilizia



Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia

SCOPO

- **Lo scopo era quello di fornire al Medico competente indicazioni utili per migliorare l'efficacia e l'efficienza della propria attività ed elaborare modelli per una corretta sorveglianza sanitaria...**

- Il programma di sorveglianza sanitaria **proposto** **non deve essere rigidamente applicato** ma va **modulato** in base alle **singole esigenze** ed in rispetto dell' **autonomia** del **Medico competente** e della sua **professionalità**

art. 39, comma 1

“Svolgimento dell'attività di medico competente”

- secondo i principi della medicina del lavoro
 - Dottrina di medicina del lavoro
 - Linee guida
- secondo il codice etico della Commissione internazionale di



Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia

Il c.d. con l'art. 25, comma 1, lettera b)

- Il medico competente:
 - Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 **attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici** e tenendo in considerazione gli **indirizzi scientifici più avanzati**

Le Linee Guida...



Linee guida regionali per la
sorveglianza sanitaria in edilizia

PRINCIPIO GIURISPRUDENZIALE

Il formale rispetto delle linee guida vigenti non può considerarsi esaustivo ai fini dell'esclusione della responsabilità del medico: ciò in quanto le linee guida, lungi dall'atteggiarsi come regole di cautela a carattere normativo, **costituiscono invece raccomandazioni di massima, che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l'adattabilità nel singolo caso concreto.**

Visita preventiva

Visita per accertamenti sanitari periodici

Visite di minori, apprendisti e studenti delle scuole edili

Accertamenti finalizzati ad escludere o a identificare l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

vaccinazioni

SEZIONE I

VISITA PREVENTIVA

Quando e perchè

- **La visita preventiva viene effettuata prima di svolgere l'attività a rischio**

Art. 18, comma 1, lettera c)

nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto della capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza

Art. 18, comma 1, lettera bb)

Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio d'idoneità

NON SOLO VISITA

- **La visita preventiva comprende indagini di tipo:**

✓ **CLINICO**

✓ **STRUMENTALE**


✓ **LABORATORIO**

**ART. 41 COMMA 4 D.LGS
81/08**

Le visite mediche... comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente...

Finalità

- Viene effettuata per valutare l'eventuale presenza di **condizioni patologiche congenite** e/o **acquisite** del lavoratore, condizioni di **suscettibilità** con particolare attenzione agli **organi** ed **apparati bersaglio** per i rischi professionali presenti
- centralità dei **rischi** e correlati **organi bersaglio** nella sorveglianza sanitaria



ALLECATO 3A

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

ALLA VOCE ESAME OBIETTIVO SI
RICHIEDE DI FARE PARTICOLARE

RIFERIMENTO AGLI **ORGANI**

BERSAGLIO

DEI FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI

ALLEGATO 3A

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

VISITA PREVENTIVA FATTORI DI RISCHIO (4)

Nota 4: Specificare quali fattori di rischio, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, il livello di esposizione individuale.

VISITA PERIODICA

- FATTORI DI RISCHIO (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli [12])
- Nota 12: specificare quali con riferimento alla valutazione dei rischi, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, il livello di esposizione individuale

TITOLO VIII (AGENTI FISICI - Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio

1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza

sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente

Finalità

Particolare attenzione deve essere posta ai problemi sanitari legati ad una condizione di ipersuscettibilità per malattie endemiche nei Paesi di provenienza dei lavoratori

VISITA MEDICA

-

- ✓ **VISITA MEDICA e compilazione della CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO**
- ✓ **Eventuale uso di QUESTIONARI mirati a particolari organi bersaglio**

QUESTIONARI CONSIGLIATI

- ✓ Questionario per la ricerca dei ***DISTURBI DELL'EQUILIBRIO;***
- ✓ Questionario per la ricerca dei sintomi di patologia da ***strumenti vibranti;***
- ✓ Questionario per la ricerca dei sintomi indicativi di ***patologia muscolo-scheletrica;***
- ✓ Questionario per la ricerca dei sintomi indicativi di ***patologia cutanea;***
- ✓ Questionario per la ricerca dei sintomi a carico dell'***apparato respiratorio (CECA) e cardiovascolare;***
- ✓ Questionario ***audiologico.***
- ✓ Questionario per la valutazione della ***qualità del sonno (EPWORT) per addetti alla conduzione di mezzi movimento terra/merci***

ESAMI EMATOCHIMICI

- **Emocromo**
- **funzionalità epatica e renale**
- **assetto lipidico (colesterolemia totale, HDH, trigliceridemia)**
- **Glicemia**
- **esame urine**

ESAMI STRUMENTALI

- ✓ **RADIOGRAFIA DEL TORACE con classificazione ILO**
 - ✓ per lavoratori con anzianità lavorativa > 20 anni nel settore edile per l'esposizione a polveri pneumoconiotiche (silice, asbesto), fumi di saldatura, ecc.
 - ✓ per i lavoratori di qualsiasi età provenienti da paesi endemici per tubercolosi (Deliberazione VII/19767del 10/12/2004 e Circolare 27/SAN/2005)

- ✓ **PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE E DI OTTIMIZZAZIONE**
 - ✓ D.Lgs 230/1995
 - ✓ D.Lgs 187/2000

ESAMI STRUMENTALI

- ✓ **ECG**
- ✓ **PFR**
- ✓ **ESAME AUDIOMETRICO ed OTOSCOPIA**
- ✓ **ESAME ACUITÀ VISIVA**
 - ✓ **con semplice tavola ottometrica;**
 - ✓ **con orto-analizzatore, per addetti alla conduzione di movimento terra/merci**

- Accertamenti volti ad escludere o identificare l'assunzione di **sostanze stupefacenti o psicotrope** per lavoratori addetti a mansioni comprese nell'**allegato 1 dell'Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2017**

VISITE PERIODICHE

FINALITA'

- **Le VISITE PERIODICHE** hanno lo scopo di valutare eventuali **variazioni** dello **stato di salute** del lavoratore in fase **precoce e reversibile** ma anche evitare l'eventuale **aggravamento** del **danno** di eventuali patologie **substrate** alle precedenti visite prima che diventino delle franche patologie **professionali** e/o che possano favorire l'**infortunio**

PROTOCOLLO SANITARIO

- **Periodicità:**
 - **Annuale**
 - **biennale per gli impiegati tecnici**
- **Gli accertamenti previsti sono i seguenti:**
 - ✓ **ESAMI EMATOCHIMICI** gli stessi indicati in visita preventiva *ogni 5 anni*
(ogni 6 anni per gli impiegati tecnici)
 - ✓ **ESAME AUDIOMETRICO** con periodicità da stabilire in base al DVR

PROTOCOLLO SANITARIO

- ✓ **PFR** con periodicità da **stabilire** in base al **DVR**
- ✓ **RADIOGRAFIA DEL TORACE** in base alle lavorazioni della singola impresa
- ✓ **MONITORAGGIO BIOLOGICO** in base al **DVR** per lavoratori esposti ad IPA

PROTOCOLLO SANITARIO

- Per gli **impiegati amministrativi** (con utilizzo VDT per un periodo > 20 ore lavorative settimanali) è prevista visita **biennale** nel caso di soggetti di età > 50 anni e ogni 5 anni per **tutti gli altri**

ACCERTAMENTI DI SECONDO LIVELLO

- **Per approfondimenti relativi ad una possibile **patologia lavoro correlata** e/o in caso di **idoneità complesse** il Medico Competente può inviare il lavoratore nelle **strutture pubbliche** dove possono avvenire controlli di 2° livello**

VISITE DI MINORI, APPRENDISTI E STUDENTI DELLA SCUOLA EDILE

VISITE DI SOGGETTI MINORENNI

La **Legge n. 977/67** (modificata dal D.Lgs.345/99, dal D.Lgs.262/00 e dal D.Lgs.112/08) **VIETA l'impiego dei MINORI in processi e lavori riconducibili anche all'ATTIVITÀ EDILE (Allegato 1)...**

In **deroga** a tale divieto, può essere svolta attività per motivi didattici e/o di formazione professionale, ma solo per il tempo necessario alla formazione stessa e sotto la sorveglianza di formatori competenti in materia di prevenzione e protezione nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di salute previste dalla normativa vigente...

VISITE DI SOGGETTI MINORENNI (anche apprendisti)



Esposti a rischi normati

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente

Non esposti a rischi normati

- Deve essere prodotto **certificato di idoneità fisica dei minori** da adibire alle lavorazioni non soggette alle norme che definiscono gli obblighi di sorveglianza sanitaria, **rilasciato da un medico appartenente al SSN**
- Abrogato in R.L. dalla leggi regionali 12/03 e 8/07
- Riammesso a seguito di ricorso in Corte Costituzionale e Consiglio di Stato

VISITE DI APPRENDISTI MAGGIORENNI

- Sono sottoposti a **sorveglianza sanitaria...**
- **SI**  Quando l'attività lavorativa è **esposta a rischi normati**
- **NO**  Quando **non esposti a rischi normati**

VISITE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE EDILI

- Sono sottoposti a **sorveglianza sanitaria...**
- **SI** → Visita medica preventiva ed esame audiometrico con otoscopia da effettuare al 1° anno ed al termine del 3° anno **prima di partecipare ai tirocini in cantiere**

ACCERTAMENTI FINALIZZATI AD ESCLUDERE O IDENTIFICARE L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

CSR 30/10/07 – allegato I

Sono sottoposti agli accertamenti sanitari per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope i soggetti che svolgono le attività a rischio riportate nell'elenco dall'Allegato I del provvedimento della Conferenza Unificata del 30/10/07...

conduttori

- In particolare, rientrano tra questi chi si occupa della **conduzione** di:
 - ✓ macchine movimento terra
 - ✓ gru
 - ✓ altre macchine per la movimentazione delle merci
 - ✓ mezzi per i quali è richiesta la patente C, D o E

modalità di comunicazione

- Il Datore di lavoro invia l'**elenco** dei **dipendenti** al **Medico Competente**
- Il Medico Competente entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco fornirà il **cronoprogramma** degli accessi agli accertamenti (luogo e data)
- Il Datore di lavoro comunica al lavoratore la data dell'accertamento con un **preavviso non superiore alle 24 ore**
-

modalità di esecuzione

- **Gli accertamenti prevedono:**
 - ✓ **Anamnesi mirata al riscontro di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti**
 - ✓ **Ricerca di segni e/o sintomi indicativi di assunzione occasionale, regolare e di tossicodipendenza**
 - ✓ **Esecuzione di test tossicologico-analitico di screening su matrice urinaria (accertamento di 1° livello)**

quando

- **Gli accertamenti sono effettuati:**
 - ✓ Fase di **assunzione**
 - ✓ Con periodicità **annuale**
 - ✓ In caso di “**ragionevole dubbio**” ossia qualora sussistano indizi e/o prove sufficienti di una **possibile assunzione** di sostanze illecite

quando

- ✓ **Dopo un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro in presenza di una sospetta assunzione di sostanze illecite**
- ✓ **Fase di follow-up (monitoraggio cautelativo) e prima della ripresa dell'attività per i soggetti giudicati temporaneamente non idonei per precedente riscontro di positività agli accertamenti di I° e II° livello**

VACCINAZIONI

quali vaccinazioni

- ✓ La vaccinazione **antitetanica** si estende a **tutti** gli operatori di **cantiere** (anche se presenti **saltuariamente**)
- ✓ Si consiglia la vaccinazione contro l'**epatite B** per il personale **addetto al primo soccorso**
- ✓ Si consiglia la vaccinazione contro l'**epatite A** ai lavoratori che operano nell'ambito di **canali, fognature** e/o di attività di **bonifica** in ambiente **malsano** (previa valutazione del rischio)

Esami integrativi per lavoratori esposti ad AMIANTO

Esami integrativi per lavoratori esposti a SILICE

Esami integrativi per lavoratori esposti a IPA

Esami integrativi per lavoratori che svolgono attività in quota in
sospensione funi

SEZIONE II

ESAMI INTEGRATIVI PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO

protocollo

- ✓ **Visita medica**
- ✓ **Esame della funzionalità respiratoria (almeno a periodicità triennale)**
- ✓ **Radiografia del torace in assunzione e successivamente con periodicità a 5 anni**

ESAMI INTEGRATIVI PER I LAVORATORI ESPOSTI A SILICE


Lavoratori esposti a SLC

- ✓ **LAVORAZIONE
LAPIDEI E
MATERIALI
REFRATTARI**
- ✓ **ADDETTI ALLA
SABBIATURA,
DEMOLIZIONI,
PERFORAZIONI,
FINITURA
PAVIMENTI, ECC.**
- La **scelta** relativa alla **periodicità** degli **accertamenti radiografici** e di eventuali accertamenti di funzionalità respiratoria è affidata al **Medico Competente** che decide sulla base degli **esiti** del **DVR** integrati con **stime** dell'esposizione a **silice**

A cura di:

Fulvio Ferri (coordinatore), Antonio Barboni, Maria Cabona, Fabio Capacci, Francesco Carnevale, Marta Clemente, Renato Di Rico, Andrea Innocenti, Rita Leonori, Anna Maria Loi

Si ringraziano per la collaborazione Rossana Astengo, Enrica Crespi, Giuseppe Giubbarelli



INDICAZIONI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ESPOSTI A SILICE LIBERA CRISTALLINA (SLC)

VISITA PREVENTIVA

Accertamento	Note
Visita medica	Verifica clinico-anamnestica dell'assenza di TBC e malattie reumatiche/autoimmuni in atto
RX torace sec. ILO/BIT (*)	Per esposizioni con rischio di superamento di $25 \mu\text{g}/\text{m}^3 > 0,1\%$ (UNI EN 689) o in esposizione progressiva consistente per intensità e durata
Spirometria	Completa di VR e DLCO (*)

Tabella 1 - **Assunzione in attività che espongono a SLC**

(*) Se non disponibili analoghi accertamenti eseguiti negli ultimi 3 anni

visita di assunzione in mansioni a rischio

NO RX TORACE SE SI TRATTA DI SOGGETTI:

- **giovani** (età < 30 anni)
- **senza precedente esposizione** a fattori di rischio pneumoconiogeni
- **clinicamente negativi per malattie polmonari e**
- non presentino **elementi anamnestico-epidemiologici** indicativi di un pregresso rischio di **malattia tubercolare**

Oppure se , pure esistendo una pregressa esposizione a SiO₂, l'esame radiografico sia stato condotto da poco tempo (< 3 aa.), senza successivi eventi degni di nota (recuperare l'esame già condotto)

VISITA PERIODICA

ACCERTAMENTO	PERIODICITÀ	NOTE
Visita medica	Annuale	Verifica clinico-anamnestica dell'assenza di TBC e di malattie reumatiche/autoimmuni in atto
PFR (spirometria semplice)	Annuale o biennale	A giudizio del medico competente
RX torace secondo ILO/BIT	5 anni	Esposizione di durata complessiva < a 20 anni compresa tra 25 e 50 µg/m ³ con rischio > 0,1% (UNI EN 689). Livelli di esposizione attuali o pregressi con rischio di superamento di 50 µg/m ³ > 0,1% (UNI EN 689), ma con dose cumulata stimata < 1 mg/m ³ /anno (^)
RX torace sec. ILO/BIT	2 anni	Rischio di esposizione non adeguatamente controllato >50 µg/m ³ (es. per scarsa garanzia di aderenza a corrette procedure di lavoro) Pregressa esposizione elevata e/o prolungata e/o dubbia: <ul style="list-style-type: none"> - Esposizione > 20 anni - Intensità stabilmente superiori a 50 µg/m³ - Stima dell'esposizione cumulata > 1 mg/m³/anno (^)

Tabella 2 - *Visite periodiche (per attuali esposti)*

(^) Un'esposizione cumulata di 1 mg/m³/anno corrisponde ad una condizione di esposizione ponderata giornaliera pari a 50 µg/m³ protrattasi per 20 anni di lavoro (oppure a 100 µg/m³ per 10 anni)

Direttiva 2398/2017/UE

30

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.17

ALLEGATO I

Elenco di sostanze, preparati e procedimenti

[Articolo 2, lettera a), punto iii)]

1. Produzione di auramina.
2. Lavori comportanti esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori comportanti esposizione alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro (1).

- Nell'Allegato I della direttiva si introduce “lavori comportanti esposizione a polveri di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.”

D.Lgs. 1 giugno 2020 n. 44

- In vigore il 24 giugno 2020
- Modifica l'allegato XLII del D.Lgs. 81/08, inserendo nell'elenco di sostanza, miscela e processi il punto 6: “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”
- Fissa nell'allegato XLIII il valore limite di 0,1 mg/m³ nella frazione respirabile

ESAMI INTEGRATIVI PER I LAVORATORI ESPOSTI AD IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Lavoratori esposti a IPA

- ✓ **ADDETTI ALLA STESURA DI GUAINE BITUMINOSE, ASFALTATORI, ECC.**
- Applicare il **protocollo standard** da integrare con la determinazione (**monitoraggio biologico**) dello **1-idrossipirene urinario** con periodicità stabilita dal **Medico Competente** in funzione del **DVR**

ESAMI INTEGRATIVI PER I LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN QUOTA

**PER QUELLI CHE LAVORANO IN
SOSPENSIONE SU FUNI SI RIMANDA
ALLE LINEE GUIDA “DISPOSIZIONI
CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI
RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO”
APPROVATE CON DDG N. 119 DEL 2009**

Accertamenti sanitari a richiesta del lavoratore

Accertamenti sanitari nel caso di cambio mansione del lavoratore

Accertamenti sanitari nel caso di ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni

Accertamenti sanitari a fine rapporto di lavoro

Titolari di impresa, artigiani e lavoratori autonomi del settore edile che svolgono attività a rischio come i lavoratori dipendenti

SEZIONE III

ACCERTAMENTI SANITARI A RICHIESTA DEL LAVORATORE

- Ogni **lavoratore** può chiedere una **valutazione sanitaria** al di fuori della normale cadenza delle **visite mediche periodiche** ogni qual volta lo riterrà opportuno, così come previsto dall'art. **41 c. 1 lettera b) e c. 2 lettera c)** del **D.lgs. 81/2008 (visita straordinaria a richiesta del lavoratore)**

ACCERTAMENTI SANITARI IN CASO DI CAMBIO MANSIONE

- Il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica da parte del Medico Competente in occasione di **ogni cambio della mansione** onde verificare l'idoneità all'attività specifica, così come previsto dall'art. **41 c. 2 lettera d)** del D.lgs. **81/2008**

ACCERTAMENTI SANITARI IN CASO DI RIPRESA DEL LAVORO DOPO ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI DURATA SUPERIORE AI 60 GIORNI

- **Lo scopo di tale visita medica è di verificare l'idoneità alla mansione dei lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria dopo un prolungato periodo di assenza per malattia e/o infortunio come previsto dall'art. 41 c. 2 lettera e)-ter del D.lgs. 81/2008**

ACCERTAMENTI SANITARI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- ✓ In edilizia è **obbligatoria** ai sensi dell'art. 229
- ✓ Nel caso di soggetti che hanno svolto attività per le quali è noto un **rischio pneumoconiotico** il Medico Competente dovrà valutare l'opportunità di eseguire una radiografia del torace e prove di funzionalità respiratoria

TITOLARI DI IMPRESA, ARTIGIANI E LAVORATORI AUTONOMI

ART. 21 D.Lgs. 81/08

- L' Art. **21** comma **2** del D. lgs. **81/2008** stabilisce che i titolari di impresa artigiani ed autonomi possano **beneficiare della sorveglianza sanitaria su base volontaria...**

ART. 90, comma 9, lettera a) e allegato XVII D.Lgs. 81/08

- L'art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 81/08 – in combinato disposto con l'allegato XVII , punto 2 lettera d), nella formulazione modificata introdotta dal D.Lgs. 106/09 – prevede **l'obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori di richiedere, anche per i lavoratori autonomi, gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria «ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo»**
- **Ne consegue che *non è più esigibile per i lavoratori autonomi produrre gli attestati di idoneità sanitaria***

Grazie dell'attenzione

Francesco Genna
francesco.genna@ats-brianza.it